Legge regionale 22 aprile 2004 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 04/08/2026

Interventi in materia di professioni.

Art. 9

(Interventi a favore dell'avvio delle attività professionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.

(2)

1 bis. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

(1)

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 14/2025 . Le modifiche sono consultabili al collegamento ipertestuale posto a inizio nota. Ai sensi dell'art. 38, comma 1, della L.R. 14/2025, fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 12 della presente legge, continua a trovare applicazione la disciplina previgente sopra riportata. Da tale data sarà visibile il nuovo testo.

3 Comma 1 ter aggiunto da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 14/2025 . Le modifiche sono consultabili al collegamento ipertestuale posto a inizio nota. Ai sensi dell'art. 38, comma 1, della L.R. 14/2025, fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 12 della presente legge, continua a trovare applicazione la disciplina previgente sopra riportata. Da tale data sarà visibile il nuovo testo.